

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DELIBERAZIONE 13 maggio 2010**

Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Assegnazione a carico delle risorse di cui al punto 1 della delibera CIPE n. 3/2009. (Deliberazione n. 32/2010). (10A10974)

IL CIPE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che dettano norme in materia di edilizia scolastica;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 80, comma 21, della citata legge n. 289/2002, che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2003, n. 443, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - di un «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, disponendo la sottoposizione di detto piano a questo comitato, sentita la conferenza unificata;

Visto l'art. 6-quinquies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività», la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese;

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 18 il quale - in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali nonché quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-quinquies della richiamata legge n. 133/2008 - dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del fondo aree sottoutilizzate al fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

Vista la delibera di questo comitato 6 marzo 2009, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 129/2009), con la quale è stata disposta l'assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del fondo infrastrutture di cui all'art. 18, lettera b), del decreto legge n. 185/2008, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una destinazione di 200 milioni di euro al finanziamento di interventi di edilizia carceraria e di 1.000 milioni di euro al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole, che dovrà tenere conto del quadro di riferimento previsto dalla delibera 18 dicembre 2008, n. 114 (Gazzetta Ufficiale n. 110/2009);

Vista la delibera di questo comitato 26 giugno 2009, n. 47 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2009), con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 39/2009, vengono assegnate alla Regione Abruzzo, a valere sulla succitata destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa

in sicurezza delle scuole, risorse pari a 226,4 milioni di euro al fine di sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della Regione stessa danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 6 aprile 2009;

Vista la delibera di questo comitato 26 giugno 2009, n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 29/2010), con la quale, sulla succitata destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, viene assegnato al Comune di Parma l'importo di 8,3 milioni di euro al fine di integrare la copertura finanziaria del lotto funzionale della nuova sede della «Scuola europea di Parma»;

Vista l'intesa tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sancita in sede di conferenza unificata il 28 gennaio 2009, con la quale si è deciso di emanare «indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici»;

Visto il parere della conferenza unificata rep. n. 4/CU del 29 aprile 2010, relativo al «Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici» predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'atto di rettifica rep. n. 27/CU del 7 maggio 2010, con il quale si rettifica il dispositivo dell'atto della conferenza - rep. n. 4/CU del 29 aprile;

Vista la nota 10 maggio 2010, n. 2223, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la versione definitiva del predetto piano, con allegata la relazione di sintesi e lo schema di convenzione tra Stato ed enti locali;

Considerato che l'importo richiesto, è pari a 358,4 milioni di euro, per la realizzazione di interventi in tutte le regioni;

Ritenuto di dover accogliere tale proposta al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dello sviluppo economico, a condizione che sia rispettato il vincolo di destinazione territoriale del fondo infrastrutture (85 per cento al sud e 15 per cento al centro nord) secondo quanto segnalato con la nota n. 2128 in pari data, e con l'impegno a monitorare gli interventi secondo le procedure e i criteri indicati nel QSN 2007-2013;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto attuativo:

che la relazione di sintesi del Piano da conto sia degli esiti dei sopralluoghi relativi a più del 70 per cento del patrimonio scolastico esistente sul territorio nazionale (circa 46 mila edifici), sia delle comunicazioni e segnalazioni pervenute dai gruppi di coordinamento regionali, dai provveditorati interregionali e dagli stessi soggetti proprietari;

che, attesa la enorme eterogeneità dei dati e delle segnalazioni acquisite, pari a oltre 6.900 richieste di intervento per un totale di oltre 950 milioni di euro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha predisposto un primo piano di interventi urgenti finalizzato a prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici, sulla base degli indirizzi oggetto dell'intesa sancita in sede di conferenza unificata il 28 gennaio 2009 citata nelle premesse;

che, il predetto piano persegue l'obiettivo di una equa assegnazione delle risorse, tenendo conto, preliminarmente, della consistenza numerica del patrimonio scolastico e della popolazione scolastica, nonché delle citate comunicazioni e segnalazioni;

che il predetto piano, che prevede la realizzazione di 1706 interventi, è stato esaminato favorevolmente in data 29 aprile 2010 dalla conferenza unificata;

che, per assicurare la realizzazione di tali interventi, è stato predisposto uno schema di convenzione che regola i rapporti tra Stato (provveditorato interregionale per le opere pubbliche) ed ente proprietario e prevede, tra l'altro, la possibilità per lo stesso ente di avvalersi delle strutture dei provveditorati per le prestazioni relative alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle attività di supporto al responsabile del procedimento;

sotto l'aspetto finanziario:

che la proposta relativa al piano di realizzazione di interventi urgenti sul patrimonio scolastico prevede un finanziamento pari a 358,4 milioni di euro;

che nella citata convenzione tra Stato e ente proprietario vengono precisate le modalità di erogazione del finanziamento e di trasferimento delle somme, nonché le misure ritenute necessarie a

garantire il controllo sulla spesa e la realizzazione delle opere;

Delibera:

1. Assegnazione quota sulle risorse residue di cui al punto 1 della delibera CIPE n. 3/2009.

1.1. A valere sulla destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, già disposta con la delibera di questo comitato n. 3/2009 nell'ambito della complessiva assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del fondo infrastrutture di cui all'art. 18, lettera b), del decreto-legge n. 185/2008 richiamato in premessa, vengono assegnati 358.422.000 euro agli enti locali proprietari degli edifici scolastici indicati nel piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici (allegato 1). Il suddetto finanziamento sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

1.2. Le convenzioni tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli enti locali proprietari citate nella presa d'atto (allegato 2) devono essere integrate con il riferimento, citato in premessa, agli impegni a monitorare gli interventi secondo le procedure e i criteri indicati nel QSN 2007-2013, e non devono contenere la disposizione di cui all'art. 3, comma 3, dello schema di convenzione, nella parte che prevede un ulteriore 2 per cento sull'importo dei lavori da destinare a spese varie (cancelleria, missioni, software, straordinario).

1.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a monitorare l'attuazione di ognuno degli interventi finanziati e a segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) l'emergere di eventuali criticità, con particolare riferimento ai tempi di realizzazione degli interventi.

1.4. Al termine dei lavori concernenti gli interventi di competenza di ogni singolo provveditore interregionale per le opere pubbliche, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE una relazione nella quale riporterà i quadri economici a consuntivo degli interventi stessi, evidenziando le eventuali economie realizzate.

1.5. Gli enti proprietari degli edifici scolastici provvederanno a richiedere - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale - i CUP per gli interventi di competenza.

1.6. Ai sensi della delibera di questo comitato n. 24/2004, i CUP assegnati alle opere oggetto di finanziamento dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante le opere stesse.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: Tremonti

Il segretario del CIPE: Micciche'

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-Finanziari, registro n. 4
Economia e Finanze, foglio n. 365


Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici

(Delibera CIPE 6 marzo 2009 - fondi FAS assegnati al Fondo Infrastrutture per l'edilizia scolastica)



Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.

Riepilogo		
Regione	N. interventi	Programma
Abruzzo	65	9 115 000
Basilicata	27	5 920 000
Calabria	28	12 774 000
Campania	101	38 878 000
Emilia Romagna	125	20 954 000
Friuli Venezia Giulia	5	6 218 000
Lazio	154	35 495 000
Liguria	43	7 714 000
Lombardia	152	49 890 000
Marche	42	10 510 000
Molise	15	2 007 000
P. A. di Bolzano	-	-
P. A. di Trento	-	-
Piemonte	83	28 950 000
Puglia	181	25 089 000
Sardegna	99	13 052 000
Sicilia	296	36 310 000
Toscana	64	20 133 000
Umbria	37	6 998 000
Valle d'Aosta	3	875 000
Veneto	186	27 540 000
Totale	1 706	358 422 000




Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.

n. intervento	n. prog. Regione	Regione	Provincia	Comune	Denominazione ed indirizzo	Importo ammesso a finanziamento
VALLE D'AOSTA						
1518	1	VALLE D'AOSTA	AGOSTA		ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE, VIA B. FESTAZ 27/A, AOSTA COD. AO100598	€ 200 000,00
1519	2	VALLE D'AOSTA	AGOSTA		ISTITUTO MAGISTRALE "REGINA M. ADELAIDE", TORINO 55, AOSTA COD. AO100614	€ 125 000,00
1520	3	VALLE D'AOSTA	AGOSTA		SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. EINAUDI", V.LE DELLA PACE 11, AOSTA COD. AO001400	€ 550 000,00
TOTALE VALLE AOSTA						€ 875 000,00



Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.

Riepilogo		
Regione	N. interventi	Programma
Abruzzo	65	9 115 000
Basilicata	27	5 920 000
Calabria	28	12 774 000
Campania	101	38 878 000
Emilia Romagna	125	20 954 000
Friuli Venezia Giulia	5	6 218 000
Lazio	154	35 495 000
Liguria	43	7 714 000
Lombardia	152	49 890 000
Marche	42	10 510 000
Molise	15	2 007 000
P. A. di Bolzano	-	-
P. A. di Trento	-	-
Piemonte	83	28 950 000
Puglia	181	25 089 000
Sardegna	99	13 052 000
Sicilia	296	36 310 000
Toscana	64	20 133 000
Umbria	37	6 998 000
Valle d'Aosta	3	875 000
Veneto	186	27 540 000
Totale	1 706	358 422 000



Schema di Convenzione regolate i rapporti fra Stato ed Ente

Articolo 1 - Recepimento delle premesse e definizioni

1. Le premesse fanno parte integrante del presente documento di attuazione che regola i rapporti fra:
 - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali (Codice Fiscale n. 80225890383) – 00186 Roma Via Nomentana, 2, di seguito denominato “**Ministero**”;
 - il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Codice Fiscale n. xxxxxxxxxxxxxx) – _____, di seguito denominato “**MIUR**”
 - il Comune e/o Provincia di _____ (Codice Fiscale n. xxxxxxxxxxxxxx) – _____, di seguito denominato “**Ente**”.
2. concorrono alla attuazione di quanto convenuto i seguenti altri soggetti:
 - Il “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche” competente per territorio di seguito denominato “**Provveditorato**”;

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

1. Oggetto del presente documento di attuazione e’ la realizzazione dell’intervento di _____ inserito nel programma citato nelle premesse, approvato dal CIPE con delibera n. __ del _____, così come definito dal progetto definitivo esaminato favorevolmente ai sensi del successivo articolo 3 dal “**Provveditorato**”.
2. L’importo del finanziamento non superiore a euro _____ omnnicomprensivi di ogni onere sia diretto che indiretto sarà definitivamente individuato a conclusione dell’intervento sulla base della rendicontazione di spesa certificata dall’Ente
3. Le opere saranno realizzate in conformità al progetto di cui al comma 1 restando ammesse a finanziamento, nel rispetto del limite di cui al comma 2, esclusivamente le variazioni giustificate ai sensi dell’art. 132 del DL.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. Il mancato rispetto di tale condizione costituisce condizione di revoca del finanziamento.
4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma l’Ente, intervenute le approvazioni di legge da parte degli organi competenti, si impegna a darne comunicazione precisando le motivazione delle variante al Ministero e al Provveditorato, trasmettendo, a quest’ultimo, copia conforme delle perizia di variante e/o suppletive regolarmente approvata e informando. La definitiva ammissione a finanziamento dei oneri derivanti dalla esecuzione dei lavori di variante e’ subordinata al rilascio di parere favorevole alla ammissione a finanziamento da parte del Provveditorato



Articolo 3 - Redazione e Approvazione dei progetti

1. L'Ente, previa pubblicazione della delibera CIPE di approvazione del programma, predispone il progetto definitivo dei lavori di che trattasi e, ai fini della approvazione, lo trasmette per l'esame tecnico al Provveditorato comunicando, tra l'altro, la precisa quantificazione della quota-parte del singolo intervento incluso nel finanziamento di che trattasi e l'individuazione delle eventuali ulteriori fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione delle opere aggiuntive.
2. Il Provveditorato, acquisito il progetto da parte dell'Ente, lo esamina con i propri organi tecnici entro 30 giorni dalla acquisizione e rilascia il parere entro i successivi 15 giorni.
3. Nel caso in cui tale parere non fosse favorevole l'Ente modifica il progetto in base alle prescrizioni ivi contenute e lo sottopone al Provveditorato per un nuovo parere.

Articolo 4 - Affidamento dei lavori

1. Entro i 120 giorni successivi al rilascio del parere favorevole da parte del provveditorato l'Ente dovrà procedere all'affidamento dei lavori e, nei successivi 30 giorni, daranno comunicazione al Ministero e al Provveditorato della avvenuta aggiudicazione.
2. Detta comunicazione sarà corredata sia da una copia del contratto che del relativo provvedimento di approvazione e conterrà tutti gli estremi della predetta aggiudicazione; il nominativo del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento; ogni ulteriore elemento ritenuto utile.

Articolo 5 - Avvalimento delle strutture dei Provveditorati

1. Allo scopo di adempiere agli obblighi previsti dal presente documento Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici potranno essere espletate anche dagli organismi del Provveditorato. Tale facoltà e disponibilità concorrerà alla verifica delle condizioni di cui al D.L.vo 163/06 ed in particolare a quelle di cui all'art.90 del medesimo dispositivo legislativo.
2. Le norme specifiche del predetto avvalimento saranno disciplinate da un apposito disciplinare stipulato fra Provveditorato ed Ente sulla base dello schema allegato al presente Documento.

Articolo 6 - Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. Il Ministero erogherà all'Ente l'importo complessivo in due rate di acconto, pari ognuna al 45% e la rata di saldo pari al 10%, su disposizione del Ministero conformemente alle seguenti modalità:
 - Prima rata di acconto entro 60 giorni dalla avvenuta stipula del presente documento.
 - Seconda rata di acconto alla positiva certificazione inviata al Ministero dall'Ente della realizzazione di lavori pari, almeno, all'80% dell'importo della prima anticipazione.



- Saldo su richiesta dell'Ente contenente, tra l'altro, la delibera di approvazione da parte dell'Ente Attuatore degli atti di collaudo, la relazione Stato-Ente e il parere sulla ammissibilità della spesa reso dal Provveditorato
2. I predetti versamenti saranno effettuate dal Ministero mediante accredito presso un conto infruttifero, intestato all'Ente medesimo, presso la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia, secondo le previsioni della convenzione attestata dal Responsabile del procedimento dell'Ente.

Articolo 7 - Risorse non utilizzate e definitiva quantificazione del finanziamento

1. Resta espressamente convenuto che le somme erogate e non utilizzate dovranno essere versate da parte dell'Ente all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di volta in volta comunicate dal Ministero.
2. Allo scopo di definire l'effettivo ammontare del finanziamento l'Ente trasmette, previa approvazione, al Provveditorato e al Ministero una Relazione Asseverata sugli adempimenti fra Stato ed Ente redatta sulla base di un apposito modello dal Presidente della commissione di collaudo ovvero dal collaudatore.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente collaborerà alla redazione della predetta relazione fornendo ogni dato ritenuto necessario e controfirmandola per accettazione e per verifica documentale.
4. Nei casi in cui la legge non prevede il collaudo la predetta Relazione sarà redatta dal Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 8 - Vigilanza e collaudo

1. Il Ministero e il Provveditorato in collaborazione con il MIUR esercita le funzioni di sorveglianza sull'utilizzo dei fondi.
2. Il Ministero e il Provveditorato, si riservano, inoltre, di disporre verifiche, anche a campione, sull'utilizzo dei finanziamenti e sullo stato di attuazione sia dell'intero programma che dei singoli interventi. In tale contesto il Provveditorato effettuerà almeno due sopralluoghi. Il primo, nella fase di predisposizione ed istruttoria del progetto definitivo, volto ad accertare la corrispondenza fra le opere di progetto e le necessità evidenziate. L'ultimo, nella fase di esame della relazione Stato-Ente, allo scopo di esprimere un completo e motivato parere sulle somme ammissibili.
3. Il Ministero provvede alle attività di supporto per la vigilanza da parte del CIPE, sulla realizzazione dell'intervento. Tali verifiche non esimono comunque l'Ente dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.
4. Resta inteso che il Ministero rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'opera (lavori, forniture ecc.).
5. L'Ente si impegna a rendere disponibile ed eventualmente a fornire copia di ogni documento sia ritenuto necessaria e/o utile alle Amministrazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.



6. Nei casi in cui e' prevista al nomina della commissione di colludo o di un collaudatore o l'Ente nominerà il presidente di detto organo, ovvero il collaudatore su designazione del Ministero.

Articolo 9 - Revoca del finanziamento e nomina del Commissario ad Acta


1. Il Ministero, su proposta del Provveditorato, può revocare il finanziamento nei seguenti casi
- Nei casi previsti dai precedenti articoli del presente documento
 - qualora, per cause imputabili all'Ente, non vengano rispettati i termini previsti dal presente documento.
 - ove l'Ente incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente documento di attuazione, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione.
 - ove l'Ente, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera.
2. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accreditamento dei lavori eseguiti e utilizzabili e resteranno attribuite all'Ente le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'Ente medesimo sia legittimamente tenuto, e, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.
3. Il Ministero si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivare da quegli stessi comportamenti dell'Ente che hanno portato alla revoca del finanziamento.
4. Nel caso previsto dal comma precedente il Ministero si riserva la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento, all'Ente inadempiente il Provveditore Regionale alle OO.PP. competente per territorio che opererà con i poteri previsti per i commissari "ad Acta".

Articolo 10 - Nomina Commissario straordinario

1. Al fine di superare le eventuali problematiche riscontrate nella realizzazione del progetto, il Ministero propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina del Provveditore interregionale alle OOPP competente per territorio quale Commissario straordinario per provvedere alle opportune azioni.

Articolo 11 - Durata del disciplinare di finanziamento

1. La durata del presente disciplinare è fissata fino alla completa definizione di tutti i rapporti tra il Ministero e l'Ente.



CONVENZIONE

TRA

.....

E

**IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER**

- L'..... con sede in- Via, C.F. (Nel seguito denominato Ente), in persona del Dott., nato a il, il quale interviene al presente atto e stipula in nome, conto e interesse nella sua qualità di della stessa, come da decreto del n. del
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il, con sede in C.F. (Nel seguito denominato Provveditorato), in persona del nato a il, nella sua qualità di Provveditore

PREMESSO

- che l'art. 90, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.. stabilisce che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento sono espletate, ai sensi della lettera c) del medesimo articolo, dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
- che l'art. 33, comma 3, del suddetto D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati Interregionali per le OO.PP. sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, stabilite nel 2% dell'importo posto a base d'asta al netto dell'iva;
- che l'Ente ha manifestato la volontà di avvalersi delle competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato con riferimento alle attività sopra menzionate;
- che il Provveditorato ha manifestato la propria disponibilità a svolgere dette attività per conto dell'Ente;
- che nei quadri economici degli interventi che saranno delegati al Provveditorato, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, saranno inseriti gli importi relativi al rimborso allo stesso Provveditorato, ai sensi del citato art. 33, comma 3, del D.Lgs. 163/06, dei costi sostenuti per le attività affidate;
- che si rende necessario procedere alla formalizzazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento mediante la presente apposita convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO



LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**Art. 1**

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. Con la presente convenzione è formalizzato, ai sensi della citata normativa e secondo le modalità stabilite ai successivi artt. 3, 4 e 5, l'affidamento al **Provveditorato** che esprime formale accettazione, delle diverse e distinte attività tecnico-amministrative relative ad interventi di competenza **dell'Ente**, riferiti alla progettazione, all'affidamento dei lavori, alla direzione ed alla contabilità dei lavori nonché di tutte le attività e funzioni proprie della stazione appaltante ivi comprese le funzioni del responsabile del procedimento e del coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza, curando la gestione dell'appalto dall'affidamento dei lavori fino alla loro completa esecuzione, rimanendo a carico dell'Ente gli adempimenti relativi all'approvazione del contratto stipulato dalla stazione appaltante con l'impresa aggiudicataria ed all'assunzione del relativo impegno di spesa.

Per le attività di progettazione relative ad interventi di particolare complessità e per quelle di coordinatore della sicurezza, il Provveditorato potrà avvalersi di professionalità esterne o della loro consulenza secondo le procedure indicate dal D. Lgs. 163/2006.

2. La presente convenzione definisce altresì i rapporti tra l'Ente ed il Provveditorato, coinvolti nella realizzazione degli interventi, individuandone i rispettivi obblighi e attribuzioni.

3. Le funzioni di Responsabile del Procedimento degli interventi di cui alla presente convenzione saranno affidate al Dirigente Tecnico Ing. _____ e gli Uffici di Direzione Lavori saranno affidate a funzionari tecnici in servizio presso il Provveditorato.

Art. 3

(Impegni dei sottoscrittori)

1. L'Ente si impegna a garantire la copertura finanziaria degli importi relativi ai lavori che saranno delegati al Provveditorato, nonché la copertura finanziaria di ulteriori somme che le parti ritengano necessario inserire nel corso dell'esecuzione dei lavori, comunque riconosciute in fase di contabilità finale.

2. Le spese per la realizzazione degli interventi sono interamente a carico dell'Ente, compreso l'onere relativo alle spese concernenti il contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, di cui all'art. 1, commi 65-67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

3. Lo svolgimento delle competenze esercitate dal Provveditorato è a titolo oneroso, con imputazione delle relative spese al finanziamento disponibile per la realizzazione dell'intervanto. Pertanto, nel quadro economico, ed in particolare tra le "Somme a disposizione", oltre agli importi adeguati per la totalità delle voci e prestazioni, sarà inclusa la previsione di una somma, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, per l'incentivo previsto per attività di progettazione, direzione lavori, responsabile del procedimento ecc., dall'art.92, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e un'ulteriore somma, non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, per spese tecniche, che potrà essere utilizzato, qualora il responsabile del procedimento lo ritenesse necessario, per:



- Acquisto cancelleria, attrezzature, eliografia, spese funzionamento uffici;
- Acquisto di software necessari per l'espletamento dei compiti assegnati;
- Rimborso spese di viaggio e indennità di trasferta, nonché compenso per lavoro straordinario per il personale interessato all'attività lavorativa di cui alla presente convenzione

4. Il Provveditorato, si impegna ad espletare le attività previste dalla presente convenzione senza indugio. L'Ente provvederà a predisporre i provvedimenti di approvazione ed impegno della spesa entro i tempi previsti dalle norme di contabilità e dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 4

(Pagamenti)

1. Il Provveditorato trasmetterà nei tempi previsti dalle norme e comunque dai singoli contratti gli stati di avanzamento dei lavori e il relativo certificato di pagamento, compilati dal Direttore dei lavori e controfirmati dal Responsabile del Procedimento, unitamente alla relativa documentazione amministrativo-contabile ad alla fattura, all'Ente che provvederà a dare esecuzione al pagamento degli acconti, secondo i termini stabiliti dai singoli contratti e secondo la ripartizione degli oneri finanziari.

2. Il Provveditorato, a seguito dell'ultimazione dei lavori, trasmetterà la contabilità finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione, debitamente approvati in linea tecnica, all'Ente, affinché la stessa provveda ai fini della corresponsione del saldo dei lavori e dello svincolo delle ritenute.

3. Il pagamento dei "corrispettivi ed incentivi" di cui all'articolo 92 del D. Lgs. n. 163/2006, previste nei quadri economici degli interventi, verrà effettuato, contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, direttamente nei confronti dei beneficiari sulla base di apposito prospetto di liquidazione predisposto dal RuP del Provveditorato, corredato della relativa documentazione amministrativo-contabile, trasmesso da parte del Provveditorato medesimo all'Ente.

4. Eventuali ulteriori somme da corrispondere in relazione alla realizzazione degli interventi di che trattasi, previste nel quadro economico, saranno erogate dall'Ente su richiesta del Provveditorato, solo previo positivo esame di relativa documentazione amministrativo - contabile giustificativa.

5. Il Provveditorato, si impegna a fornire in tempo utile all'Ente tutti gli atti amministrativo - contabili e gli elementi necessari che consentano di adempiere a quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo.

6. Nel caso si rendesse necessario, per esigenze dell'Ente o per circostanze impreviste e imprevedibili, procedere a varianti le stesse saranno concordate, fermo restando l'impegno da parte dell'Ente di garantirne la copertura.

Art. 5

(Attuazione della convenzione, durata e controversie)

1. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sugli atti contabili, di richieste di maggiori compensi, di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate nel quadro economico dell'intervento, il RuP del Provveditorato informerà tempestivamente l'Ente che, esprimendo il proprio positivo assenso,



curerà l'acquisizione dei fondi integrativi a soddisfazione delle richieste che saranno comunque valutate in sede di contabilità finale.

2. Rimane inteso che il Provveditorato è svincolato da ogni ulteriore adempimento non riconducibile a quelli espressamente previsti dalla presente convenzione.

3. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di stipula. Essa potrà essere revocata a discrezione dell'Ente attraverso comunicazione scritta. La revoca decorrerà obbligatoriamente dalla conclusione di eventuali attività, affidate dall'Ente in virtù della presente convenzione, e poste in essere dal Provveditorato, senza arrecare, quindi, in nessun caso, alcun pregiudizio alla conclusione di appalti o attività commissionate.

4. Per eventuali controversie derivanti dall'attuazione della presente convenzione è esclusa la competenza arbitrale ed è competente il Foro di(sede del Provveditorato).

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Roma li,

Per l'Ente
Il.....

Per il Provveditorato
Il Provveditore

10A10974

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

1° Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) autostrada Salerno - Reggio Calabria. Lavori per la messa in sicurezza dell'autostrada tra il km 148+000 (imbocco nord galleria Fossino) e il km 153+400 (svincolo di Laino Borgo): progetto definitivo per appalto integrato (CUP F81B01000360001). (Deliberazione 37/2010).

IL CIPE

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 128, che rifinanzia il FAS;

il comma 130, che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorità nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico;

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

